

**MACCHI.** Domando la parola.

Se il deputato D'Ayala consente a sopprimere la prima frase, il *primo ordinamento*, io mi associo al suo emendamento.

Se il sistema è giusto, sta bene che si osservi sempre, e non soltanto al *primo ordinamento* della guardia; se non lo è, è inutile parlarne.

**D'AYALA.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti questo emendamento, sopprese le parole: *primo ordinamento*.

(Non è approvato.)

Ora viene l'emendamento del deputato Lazzaro, il quale è quello che, dopo l'emendamento testè letto, si scosta maggiormente dal progetto di legge.

Esso è così espresso:

« I comandanti dei battaglioni della guardia mobile sono nominati dal Governo. Gli ufficiali saranno nominati sopra terne proposte per elezione dai militi. »

Metto ai voti questo emendamento.

(Non è approvato.)

Viene l'emendamento del deputato Cadolini, che consiste nell'aggiungere alle parole: « scelti fra i cittadini ritenuti idonei a questo servizio, » le seguenti parole: « e più specialmente fra i cittadini che furono ufficiali nei corpi dei volontari. »

« Gli ufficiali devono essere scelti fra i cittadini della provincia in cui il battaglione viene formato. »

Metto ai voti quest'emendamento.

(Non è approvato.)

Ora viene l'emendamento del deputato San Donato, il quale consiste nell'aggiungere agli ufficiali dell'esercito in attività di servizio anche gli ufficiali della guardia nazionale.

**FENZI, relatore.** La Commissione ha ritenuto che, quando è detto *cittadini idonei a questo servizio*, vi fossero necessariamente compresi gli ufficiali della guardia nazionale.

Se per altro si credesse che fosse utile di specificare particolarmente gli ufficiali della guardia nazionale, la Commissione non ha difficoltà che si aggiungano queste parole all'articolo.

**SAN DONATO.** La stessa ragione, che ella adduce, si potrebbe applicare agli ufficiali dell'armata regolare, perchè essi sono anche cittadini dello Stato.

**FENZI, relatore.** Erano esclusi dalla legge generale sulla guardia nazionale, e perciò bisognava dichiarare che non sono esclusi dalla guardia mobile. Questa è l'unica ragione per cui se n'è fatta particolare menzione.

**SAN DONATO.** Allora mi dica se accetta o non accetta il mio emendamento.

**FENZI, relatore.** Lo accetto.

Proporrò pure un altro piccolissimo emendamento, consistente nel sostituire alla parola *sia*, che è sgradita ad alcuni, le parole *o fra quelli in disponibilità o in ritiro*.

**PRESIDENTE.** Darò lettura di quest'articolo.

**PLUTINO.** Se si tratta di guardia nazionale, deve essere il ministro dell'interno che se ne occupi, e non quello della guerra. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Leggerò dunque l'articolo 19 e lo metterò ai voti:

« Art. 19. Gli ufficiali dei battaglioni della guardia mobile sono tutti nominati dal Re sulla proposta del ministro della guerra. Potranno essere scelti fra i cittadini ritenuti idonei a questo servizio, come ancora fra gli ufficiali della guardia nazionale e dell'esercito in attività di servizio, o fra quelli in disponibilità o in ritiro. »

E poi:

« I sotto-ufficiali e caporali sono nominati dai rispettivi comandanti dei battaglioni. »

Chi intende approvare questo articolo, si alzi.

(La Camera approva.)

**CADOLINI.** Non essendosi adottato l'emendamento che io aveva proposto, vorrei almeno che il signor ministro si pronunciasse a questo riguardo; se cioè nella scelta degli uffiziali il Governo sia per avere in considerazione quelli che furono ufficiali nei corpi dei volontari, e creda aver riguardo che siano possibilmente scelti quelli che appartengono alla provincia a cui appartengono i militi dei singoli battaglioni.

**MINGHETTI, ministro per l'interno.** Il Governo non prende nessun impegno. (*Bene! dal centro*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Salaris propone all'articolo 19 la seguente aggiunta:

« Nè gli ufficiali dell'esercito in attività di servizio potranno essere collocati in aspettativa od in modo alcuno pregiudicati per ciò solo che la guardia mobile sia dispensata dal servizio. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**SALARIS.** Prendo la questione sotto altro aspetto; non contrasto al Governo la scelta degli ufficiali che saranno giudicati capaci a guidare la guardia mobile; non m'oppongo che la scelta possa cadere sugli ufficiali di cui è parola nell'articolo 19; soltanto con l'aggiunta che trasmisi al signor presidente, e della quale la Camera ne ha udito il contenuto, intenderei precludere la via a qualche possibile ingiustizia, come ancora a qualche probabile favoritismo. Intenderei che gli ufficiali dell'esercito attivo che il Governo stimasse destinare al comando della guardia mobile, nè venissero pregiudicati, nè favoriti con danno degli altri ufficiali del medesimo esercito. Quindi questi ufficiali, congedata la guardia mobile, nè potrebbero essere collocati in aspettativa, anche quando nell'esercito attivo fossero stati già rimpiazzati, nè potrebbero rientrare nell'esercito con altrui pregiudizio.

L'aggiunta che propongo tende a garantire la posizione degli ufficiali dell'esercito attivo che fossero dal Governo destinati a reggere la guardia mobile; guarentigia questa indispensabile, perchè di buon grado cotesti ufficiali accolgano simili destinazioni.

La Camera, nell'accogliere favorevolmente quest'aggiunta, darà prova di affetto e di riguardo di cui è degno l'esercito, che conta già tante vittorie a pro della patria.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta del deputato Salaris.

(Non è adottata.)

« Art. 20. L'armamento, il vestiario ed il corredo di guerra della guardia mobile saranno forniti dallo Stato e depositati nei magazzini a ciò destinati. »

**TECCHIO.** Bisognerebbe aggiungere in fine dell'articolo: « sotto la sorveglianza del ministro della guerra, » onde s'intendano i magazzini che abitualmente servono a questo scopo.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni, si metterà ai voti l'articolo con quest'aggiunta. . . .

**MUSOLINO.** Domando la parola.

Desidererei di rassegnare un emendamento nei seguenti termini:

« L'armamento, il vestiario ed il corredo di guerra della guardia mobile saranno forniti dallo Stato. Il vestiario ed il corredo saranno depositati nei magazzini a ciò destinati. Le armi saranno consegnate ad ogni milite. . . . »